



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2026, n. 2

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano †
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale †
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari †
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático Jubilado de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Profesor Emérito de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova **Marco Benvenuti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Fiammetta Borgia, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "Tor Vergata" **Francesco Buonomenna**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza" **Ruggiero Cafari Panico**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna **Luisa Cassetti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Anna Cavaliere, Associato di Filosofia del diritto, Università di Salerno **Giovanni Cellamare**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto e religione, Università di Salerno **Sara De Vido**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università Ca' Foscari Venezia **Valeria Di Comite**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari "Aldo Moro" **Marcello Di Filippo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Carmela Elefante, Associato di Diritto e religione, Università di Salerno **Rosario Espinosa Calabuig**, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universitat de València **Valentina Faggiani**, Professoressa Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Granada
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona **Ana C. Gallego Hernández**, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli" **Giancarlo Guarino**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Elsbeth Guild**, Associate Senior Research Fellow, CEPS **Victor Luis Gutiérrez Castillo**, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravalle, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari **Paola Ivaldi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova **Luigi Kalb**, Ordinario f.r. di Procedura Penale, Università di Salerno
Gianfranco Liace, Associato di Diritto dell'economia, Università di Salerno **Luisa Marin**, Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria **Simone Marini**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa **Fabrizio Marongiu Buonaiuti**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille **Michele Messina**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina-Esperto Giuridico presso la Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino **Violeta Moreno-Lax**, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre **Michele Nino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Foggia **Anna Oriolo**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa **Piero Pennetta**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Francesca Perrini, Associato di Diritto Internazionale, Università di Messina
Gisella Pignataro, Associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Anna Pitrone, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Pietro Pustorino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Angela Maria Romito, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidade do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Sara Tonolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Alessandra Viviani**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Siena
Valentina Zambrano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza" **Alessandra Zanobetti**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Docente incaricato di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno





Indice-Sommario 2026, n. 2

Editoriale

La riforma della legislazione sulla cittadinanza tra Corte costituzionale e Corte di giustizia dell'Unione europea p. 1
Bruno Barel

Saggi, Articoli e Commenti

Free movement of persons in the agreement between the EU and the United Kingdom in respect of Gibraltar. Special status of military personnel p. 21
Pablo Antonio Fernández Sánchez

Storia diplomatica: Italia-Europa-Occidente p. 44
Massimo Panebianco

¿Hacia un modelo de Estado híbrido? Entre *court-packing* e intentos de revertir la *backsliding* p. 53
Valentina Faggiani

Vulnerabilità digitale del minore e forme di tutela nel contesto europeo p. 93
Gisella Pignataro

The case law of the European Court of Human Rights regarding contested territories: “Differentiated” jurisdiction as a panacea or as an Achilles’s heel? p. 120
Elisa Ruozzi

The EU legal framework on social security for migrants: A comparative assessment of national practices p. 139
Paolo Iafrate

Il danno ambientale sistemico e la soglia di gravità: tra qualificazione giuridica e tutela giurisdizionale p. 163
Adelaide Francesca Daniela Luminari



FOCUS

The EU as a Global Security Provider: Countering Transnational Crime and New Cooperation Architectures

Collected Papers of the Jean Monnet Module (2023-2026) Transnational Crime & EU Law: Towards Global Action against Cross-border Threats to Common Security, Rule of Law and Human Rights (EU-GLOBACT) – (Coordinator: Prof. Dr. Anna Oriolo)

Presentazione del Focus/Focus Overview
Anna Oriolo

p. 185

Parte I

Contrasto alla criminalità transnazionale e minacce globali/Countering Transnational Crime and Global Threats

Traffico illecito di armi via mare, criminalità transnazionale e sicurezza globale: verso un nuovo paradigma di legalità universale
Anna Oriolo

p. 191

The tragedy of the global commons in the age of artificial intelligence: Illegal mining, transnational crime, and the future of EU global enforcement
David Schultz

p. 216

The European legal framework on the return of cultural objects: An effective tool to foster civil and administrative cooperation between EU Member States?
Fulvia Staiano

p. 241

Il ruolo degli Stati nella prevenzione e nella repressione degli illeciti contro il patrimonio culturale subacqueo: obiettivi e strumenti comuni tra la Convenzione UNESCO del 2001 e le politiche dell'Unione europea
Patrizia Vigni

p. 257

Parte II

Nuove architetture di cooperazione e strumenti di contrasto dell'Unione europea/New Cooperation Architectures and Enforcement Tools of the European Union

Il principio di fiducia reciproca nella cooperazione giudiziaria penale a dieci anni dal caso *Aranyosi*. Alcune considerazioni sull'attualità del “doppio test” alla luce della sentenza *Commissione c. Ungheria (Valeurs de l'Union)*
Angela Festa

p. 281

Intelligence, diritti umani e sicurezza: criticità e prospettive in ambito internazionale ed europeo
Francesco Focillo

p. 312



War-crimes investigations: New technologies, new complexities, new vulnerabilities. A strategic shortfall or evolutionary opportunity for NATO p. 334
Luigi Bramati

AI tools for combating transnational crime within the EU p. 345
Roxana Matefi

Parte III

Responsabilità e giustizia penale/Accountability and Criminal Justice

Luci e ombre (soprattutto) occidentali sul consolidamento della giustizia penale internazionale p. 355
Paolo Bargiacchi

The EU's cross-border cybercrime enforcement and the limits of extraterritorial jurisdiction p. 388
Heybatollah Najandimanesh

La vittima di tratta al centro della sicurezza in Europa tra standard CEDU e nuove sfide nell'era digitale p. 410
Anna Iermano

La regolamentazione delle catene di approvvigionamento in Europa come strumento per combattere la criminalità: dall'opposizione alla convergenza dei modelli francese e italiano p. 442
Virginie Mercier

La responsabilità penale degli enti creditizi nella gestione delle misure restrittive UE: tra obblighi di garanzia e nuove fattispecie sovranazionali di incriminazione p. 453
Carmine Renzulli

Parte IV

Diritti umani e minacce transfrontaliere/Human Rights and Cross-Border Threats

La *transnational repression* quale minaccia “rinnovata” a diritti umani e sicurezza: la necessità di una risposta mirata da parte dell'Unione europea p. 465
Stefano Busillo

Children pornography, online sextorsion, revenge porn: the provisions of Greek penal code and the EU regulatory developments p. 507
Georgios Nouskalis

Intelligenza artificiale e “fenomeno religioso” nel prisma dei diritti umani p. 518
Daniela Marrani

Postfazione/Afterword p. 539
Angela Di Stasi

Appendice p. 541
EU-GLOBACT Policy Recommendations and Guidelines
Francesco Focillo, Emanuele Sorgente

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI ENTI CREDITIZI NELLA GESTIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE UE: TRA OBBLIGHI DI GARANZIA E NUOVE FATTISPECIE SOVRANAZIONALI DI INCRIMINAZIONE

Carmine Renzulli*

SOMMARIO: 1. L'architettura delle sanzioni UE: la base giuridica nei Trattati (art. 215 TFUE) e il rapporto con l'ordinamento internazionale. – 2. Dal “*political goal*” alla sanzione penale: la Direttiva (UE) 2024/1226 e l'armonizzazione europea. – 3. La banca come “sentinella” dei Trattati: la metamorfosi della posizione di garanzia e le differenze con la normativa Antiriciclaggio (AML). – 4. Il recepimento interno (d.lgs. 211/2025): anatomia delle condotte e criteri di imputazione penale. – 5. La trappola dei beni invisibili: proprietà intellettuale, tecnologie *Dual-Use* e conflitti normativi transfrontalieri. – 6. La spinta al coordinamento investigativo: la centralizzazione nelle mani del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. – 7. Conclusioni ed effetti collaterali: il rischio di “*over-compliance*” e la paralisi dei mercati sani.

1. L'architettura delle sanzioni UE: la base giuridica nei Trattati (art. 215 TFUE) e il rapporto con l'ordinamento internazionale

L'adozione di misure restrittive da parte dell'Unione Europea si colloca nel delicato punto di intersezione tra la Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) e la cooperazione giudiziaria in materia penale¹. Il fondamento dogmatico e costituzionale di tale potere normativo risiede nell'articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Detta disposizione attribuisce al Consiglio il potere regolamentare di adottare, a maggioranza qualificata, su proposta congiunta dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e della Commissione, i regolamenti sanzionatori necessari a dare esecuzione alle decisioni politiche assunte *ex* Capo 2 del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea (TUE). Dal punto di vista del sistema delle fonti, ci si trova

Double-blind peer reviewed article.

* Professore a contratto di Diritto Internazionale e tutela della proprietà intellettuale, Università degli Studi di Salerno. Indirizzo e-mail: crenzulli@unisa.it.

¹ Per approfondimenti storico-istituzionali sulle misure restrittive in Europa, cfr. C. PORTELA, *European Union Sanctions and Foreign Policy*, Routledge, 2010; P. VAN BERGIJK (ed.), *Research Handbook on Economic Sanctions*, Edward Elgar, 2021; J. WOUTERS, *EU Sanctions*, in AA.VV., *The Law of EU External Relations: Cases, Materials, and Commentary on the EU as an International Legal Actor*, Oxford University Press, 2021, p. 177 ss.

dinanzi a un meccanismo in virtù del quale le decisioni in materia di Politica Estera e di Sicurezza Comune necessitano di strumenti idonei a produrre effetti vincolanti nei confronti di tutti i soggetti del mercato interno.

Sul piano internazionale, il diritto dell'Unione Europea si muove in un rapporto di costante osmosi e, talvolta, di marcata autonomia rispetto alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) adottate ai sensi del Capo VII della Carta di San Francisco².

Se le sanzioni ONU richiedono storicamente un recepimento o una trasposizione all'interno degli ordinamenti statuali, l'Unione ha da tempo codificato e strutturato una prassi sanzionatoria del tutto autonoma, estendendo i propri soggettivi criteri di designazione ai complessi scenari di crisi geopolitica globale. Tale dinamica è emersa con palese evidenza nel contesto dei massicci pacchetti sanzionatori legati al conflitto russo-ucraino, ponendo il Regolamento dell'Unione (nella specie, il Regolamento n. 269/2014³) al vertice delle fonti di *hard law* applicabili agli intermediari finanziari.

Il Regolamento europeo possiede invero, come è noto, la caratteristica costituzionale fondamentale dell'efficacia diretta e della portata generale. Esso si impone a qualunque persona fisica o giuridica sottoposta alla giurisdizione di uno Stato membro senza che sia necessaria alcuna *interpositio* del legislatore nazionale. Ne consegue che la violazione dei divieti in esso contenuti non configura soltanto la mera inosservanza di un provvedimento amministrativo locale, bensì la lesione diretta dell'ordine pubblico costituzionale e della sicurezza comune dell'Unione.

Tale principio, guardando alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, trova la sua radice nel celebre caso *Kadi* (2008)⁴, dove i giudici di Lussemburgo hanno ribadito il primato dei diritti fondamentali dell'Unione anche rispetto alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU, stabilendo che il controllo giurisdizionale della Corte deve estendersi alla legalità interna degli atti dell'Unione che attuano sanzioni internazionali. L'architettura delle sanzioni europee si presenta dunque come un sistema autonomo, rigido e pervasivo, capace di penetrare direttamente i rapporti privatistici e l'autonomia negoziale degli operatori di mercato.

² Per una ricognizione dei regimi sanzionatori delle Nazioni Unite, T. KRUIPER, *United Nations Sanctions Regimes and Selective Security*, Routledge, 2024; L. VAN DEN HERIK (ed.), *Research Handbook on UN Sanctions and International Law*, Edward Elgar, 2017.

³ Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, *concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina*, in GU L 78 del 17.3.2014, pp. 6-15.

⁴ Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, *Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e Commissione*, ECLI:EU:C:2008:461.

2. Dal “*political goal*” alla sanzione penale: la Direttiva (UE) 2024/1226 e l’armonizzazione europea

Per molti anni, l’attuazione delle misure restrittive è stata considerata una prerogativa eminentemente politica, presidiata nei singoli ordinamenti nazionali da sanzioni di natura prevalentemente amministrativo-valutaria o civile. La sanzione economica era concepita come uno strumento elastico di diplomazia coercitiva (*political goal*), volto a esercitare pressione su Stati terzi attraverso l’isolamento dei rispettivi attori commerciali.

L’esperienza empirica e giudiziaria dell’ultimo decennio ha tuttavia dimostrato l’estrema permeabilità del sistema economico dell’Unione di fronte a sofisticati schemi elusivi, caratterizzati, a seconda delle fattispecie, dall’uso di architetture societarie multilivello, *trust* opachi, fondazioni di comodo collocate in paradisi fiscali e interposizione fittizia di terzi prestanome.

La frammentazione dei regimi sanzionatori vigenti nei vari Stati membri creava inoltre pericolosi fenomeni di *forum shopping* normativo all’interno del mercato unico, ove i flussi finanziari venivano dirottati verso le giurisdizioni nazionali dotate di apparati sanzionatori amministrativi più blandi o disattenti, indebolendo irreparabilmente l’efficacia deterrente della politica estera europea.

A scardinare questo sistema è intervenuta la svolta epocale impressa dalle istituzioni dell’Unione con l’adozione della Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Sfruttando la base giuridica offerta dall’articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, e previo inserimento unanime della violazione delle misure restrittive nel catalogo tassativo degli “eurocrimini”, l’Unione europea ha chiesto agli Stati membri di adottare norme di carattere penale per sanzionare le condotte di violazione ed elusione.

Al contempo, la Direttiva ha esteso l’area del penalmente rilevante ben oltre la condotta commissiva diretta – quale la materiale immissione o messa a disposizione di fondi in favore di entità bandite – giungendo a sanzionare tanto le complesse strategie elusive di “schermatura”, quanto la mera violazione degli obblighi informativi verso le autorità competenti. Un vero e proprio obbligo di criminalizzazione di matrice sovranazionale in capo agli Stati membri, volto ad imporre a questi ultimi stringenti vincoli di incriminazione.

Sotto questo profilo, la Direttiva ha ridefinito i confini del principio di legalità in materia penale, prevedendo un singolare coordinamento tra l’esigenza di tassatività della norma e la continua evoluzione delle liste sanzionatorie (*blacklist*), le quali si configurano come elementi normativi della fattispecie penale integrati *per relationem*

⁵ Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, *relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la Direttiva (UE) 2018/1673*, in GU L, 2024/1226, 29.4.2024. Per una valida analisi testuale della Direttiva e un excursus comparativo, E. ALAGIA, *La Direttiva (UE) n. 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione: qualche prima (e minima) riflessione sul futuribile enforcement europeo del “nuovo FCPA”*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2024, n. 7-8.

dai Regolamenti del Consiglio. Il bene giuridico tutelato subisce così una profonda trasmutazione qualitativa: dalla mera tutela patrimoniale e amministrativa del mercato si accede alla salvaguardia della stabilità geopolitica dell'Unione e della pace internazionale, introducendo il ricorso alla sanzione penale in chiave di prevenzione generale.

3. La banca come “sentinella” dei Trattati: la metamorfosi della posizione di garanzia e le differenze con la normativa Antiriciclaggio (AML)

Il recepimento di questa articolata impalcatura trasforma radicalmente lo statuto giuridico dell'intermediario finanziario all'interno dell'ordinamento economico europeo. La banca dismette la tradizionale veste di mero operatore commerciale e intermediario economico per assumere, invece, una rigida e più gravosa posizione di garante – secondo una dinamica che evoca lo schema logico dell'art. 40, comma 2, del nostro codice penale – formalmente delegata dallo Stato e dall'Unione Europea.

In quest'ottica, la banca assume il ruolo di una vera e propria “sentinella” in prima linea con il preciso obbligo giuridico di impedire l'evento-reato rappresentato dall'infiltrazione di soggetti sanzionati nei circuiti economico-finanziari dell'Unione. Non si tratta di una responsabilità puramente negoziale, ma di una vera e propria delega di funzioni pubbliche di vigilanza e sbarramento dei flussi finanziari illeciti internazionali.

A ben vedere, questo scenario presenta forti analogie con gli obblighi di collaborazione attiva che gravano sulle banche in virtù della normativa Antiriciclaggio (Anti-Money Laundering - AML). In entrambi gli ambiti, gli operatori privati sono stati arruolati nella lotta alla criminalità e non sono più attori passivi, diventando un presidio di legalità. Sia nel regime sanzionatorio che nel sistema AML, lo Stato affida alla banca compiti di controllo per proteggere il sistema finanziario da minacce gravi e globali.

Ciò nondimeno, l'impianto delle misure restrittive presenta un netto discrimine dogmatico rispetto alla tradizionale disciplina antiriciclaggio. Esaminando la struttura dei due sistemi, emerge una chiara differenza temporale e operativa. La normativa AML opera prevalentemente in chiave *ex post* o *in itinere*. Essa si concentra sulla provenienza illecita di fondi già esistenti e si basa sulla collaborazione del dipendente attraverso lo strumento della *Segnalazione di Operazione Sospetta* (SOS). Questo meccanismo lascia alla banca un margine di valutazione per pesare il rischio del cliente.

Al contrario, il regime delle sanzioni impone un'analisi rigorosamente *ex ante* e *assoluta*. Esso si traduce in un obbligo di *blocco operativo* e *congelamento immediato*. Non esiste alcun margine di discrezionalità o di ponderazione valutativa. Il blocco scatta per il solo fatto che un soggetto sia inserito in una lista nera (*blacklist*), a prescindere dal fatto che il denaro depositato sul conto corrente abbia un'origine o una provenienza perfettamente lecita e tracciabile.

Mentre il *focus* investigativo dell'Antiriciclaggio mira a ricercare il reato presupposto e la natura delittuosa del capitale, la *compliance* in materia di sanzioni si concentra sulla destinazione finale dei fondi (*destination of funds*) e sulla complessa e millimetrica individuazione del titolare effettivo (*ultimate beneficial owner* - UBO). La *due diligence* in materia di sanzioni non tollera in alcun modo l'approccio flessibile basato sul rischio (*risk-based approach*) tipico dell'AML: l'obbligo di blocco per la banca è sempre assoluto, oggettivo, vincolato e di natura prettamente binaria (si congela o non si congela). La tolleranza zero introdotta dalla svolta sovranazionale cancella le aree grigie di valutazione del rischio, trasformando l'adempimento tecnico in un dovere di sbarramento assoluto del circuito bancario.

4. Il recepimento interno (d.lgs. 211/2025): anatomia delle condotte e criteri di imputazione penale

L'Italia ha dato piena e rigorosa attuazione alla Direttiva 2024/1226 con il Decreto Legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025, entrato formalmente in vigore all'inizio del 2026⁶. Il Decreto ha inserito nel corpo del nostro codice penale il nuovo Capo I-bis, rubricato espressamente "*Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea*", dimostrando la chiara volontà del legislatore di dare stabilità e centralità dogmatica a questa materia di derivazione sovranazionale.

La norma cardine del nuovo impianto codicistico è rappresentata dall'art. 275-bis del codice penale, il quale punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 25.000 a 250.000 euro chiunque violi i divieti o gli obblighi derivanti dalle sanzioni europee.

Sotto il profilo del fatto tipico, la norma descrive condotte a forma vincolata di estremo e immediato rilievo per l'operatore bancario. La lettera a) punisce la messa a disposizione diretta o indiretta di fondi o risorse economiche a favore di soggetti inseriti nelle liste di restrizione. Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui un *relationship manager* bancario autorizzi ed esegua un normale pagamento commerciale transfrontaliero a favore di una società terza apparentemente legittima, omettendo tuttavia di verificare (attraverso le visure camerali estere e l'analisi dell'azionariato) che tale entità sia interamente controllata da un oligarca o da un ente governativo iscritto nella *Consolidated List* dell'Unione.

La successiva lettera b) configura invece un reato omissivo proprio, sanzionando penalmente l'omesso congelamento di fondi o risorse economiche. L'illecito si perfeziona nel momento stesso in cui l'ente creditizio, rilevata la presenza di un soggetto

⁶ Per un approfondimento sul Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1226", in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2026, si veda B. BENNATO, *La nuova disciplina in materia di sanzioni per la violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211)*, in *Sistema Penale*, 21 gennaio 2026.

sanzionato tra i propri correntisti o beneficiari commerciali, non provvede all'immediato blocco dei saldi contabili⁷.

Il legislatore nazionale ha introdotto al comma 3 dello stesso articolo una soglia quantitativa di punibilità penale pari a 10.000 euro, al di sotto della quale la condotta degrada a mero illecito amministrativo pecuniario. Tuttavia, tale soglia di tolleranza non opera se le violazioni riguardano beni militari o tecnologie a duplice uso (*Dual-Use*), per i quali la rilevanza penale scatta senza alcun limite di valore, a tutela della sicurezza strategica continentale. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo generico, richiedendo la coscienza e volontà di violare le misure restrittive ovvero di omettere il congelamento dei beni⁸.

L'impianto precettivo del d.lgs. 211/2025 non si esaurisce, peraltro, nella punizione della condotta sin qui descritta. Il nuovo Capo I-bis del codice penale introduce un vero e proprio pacchetto di reati sussidiari e complementari, volti a coprire ogni potenziale falla del sistema di controllo.

In primo luogo, l'art. 275-ter c.p. incrimina la violazione degli *obblighi informativi*. La norma punisce i soggetti designati o i legali rappresentanti di enti che omettono di comunicare alle autorità competenti l'esistenza di fondi o risorse economiche sotto il loro controllo all'interno dello Stato, tale obbligo estendendosi anche ai professionisti che ne abbiano conoscenza per ragioni d'ufficio. Merita una specifica menzione la clausola di salvaguardia introdotta dall'art. 8 del decreto di recepimento, la quale esonera dall'obbligo informativo i professionisti legali per le informazioni apprese nel corso dell'esame della posizione giuridica o della difesa del cliente. Si delinea così un netto discrimine tra lo "scudo" del segreto professionale forense e il rigido dovere di collaborazione attiva che grava, invece, sugli intermediari finanziari.

In secondo luogo, l'art. 275-quater c.p. punisce lo svolgimento di attività in violazione delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. Si tratta delle deroghe speciali che permettono l'esecuzione di determinate operazioni altrimenti vietate dai regimi sanzionatori.

Di straordinario impatto per l'operatore bancario è, infine, la fattispecie di cui all'art. 275-quinquies c.p., che introduce la punibilità a titolo di colpa grave. La rilevanza penale scatta per le condotte di esportazione, importazione o prestazione di servizi finanziari e di intermediazione aventi ad oggetto materiali d'armamento o tecnologie a duplice uso (*Dual-Use*). La previsione della responsabilità per colpa grave scardina la

⁷ Un ritardo anche solo di quarantotto ore nel blocco operativo, volto ad esempio a consentire il prelievo o lo svuotamento degli attivi da parte del cliente prima della formale esecuzione tecnica, potrebbe integrare pienamente la condotta di omissione penalmente rilevante.

⁸ Nella complessa prassi delle operazioni bancarie transfrontaliere, il terreno d'indagine giudiziaria più insidioso riguarderà senz'altro l'accertamento del dolo eventuale. Esso sussiste qualora il gestore della transazione o il responsabile della *compliance*, pur avendo rilevato specifici indizi di anomalia (le cosiddette *red flags*, quali triangolazioni insolite di flussi finanziari verso paesi terzi confinanti con l'area sanzionata o l'impiego di contratti di corrispondenza atipici), decida deliberatamente di non approfondire la catena societaria per identificare la titolarità effettiva, procedendo ugualmente al regolamento dell'operazione e accettando così il rischio concreto di concorrere nell'aggiramento e nell'elusione delle sanzioni europee.

tradizionale barriera del dolo, sanzionando penalmente la macroscopica negligenza o l'imperizia organizzativa dell'istituto e dei suoi funzionari nello scrutinio tecnico dei prodotti. Tale novità normativa corrobora e rafforza la tesi dell'assoluta insufficienza dei tradizionali sistemi informatici alfabetici, imponendo l'adozione di presidi tecnologici evoluti e predittivi.

La norma delegata compie il passaggio decisivo inserendo questi delitti nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001. La sanzione pecuniaria a carico della banca viene pertanto liquidata in misura proporzionale al fatturato globale consolidato dell'intermediario finanziario anziché essere stabilita su quote fisse predeterminate e prevedibili⁹.

Una simile previsione economica introduce il rischio concreto di sanzioni esiziali, capaci di travolgere la stabilità patrimoniale e la solvibilità sul mercato dell'istituto di credito. Per risultare esente da responsabilità in sede penale, l'istituto deve dimostrare l'assenza di una colpa organizzativa, provando di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) specificamente tarato sul rischio di sanzioni e sottoposto a costante revisione.

Il parametro fondamentale per valutare la sussistenza della colpa organizzativa della banca sarà costituito dal rispetto rigoroso degli orientamenti emessi dall'Autorità Bancaria Europea (*European Banking Authority* - EBA) in materia di *governance* interna e gestione delle misure restrittive¹⁰. Le linee guida dell'Autorità, dettagliate nei *report* di settore editi nel 2025¹¹, impongono il coinvolgimento diretto dell'organo di gestione (*Management Body*) nella definizione della politica di esposizione al rischio e richiedono un'adeguatezza tecnologica assoluta dei sistemi di *screening*.

È agevole riscontrare come, anche in questo contesto, i tradizionali strumenti di controllo AML, basati su semplici ricerche testuali alfabetiche volte ad impedire operazioni di riciclaggio, risultino del tutto obsoleti e rudimentali di fronte alla complessità delle odierne misure sanzionatorie. Per garantire il rispetto di queste ultime, la banca ha l'obbligo di dotarsi di algoritmi di ricerca evoluti basati sulla "logica sfumata" (*fuzzy logic* - una tecnologia capace di ragionare per somiglianze e non solo per uguaglianze esatte), capaci di intercettare variazioni fonetiche, traslitterazioni complesse di nomi dal cirillico o dall'arabo, nonché variazioni societarie strutturali minime dirette all'elusione dei controlli informatici.

⁹ Sul regime sanzionatorio e, in generale, sul contenuto del d.lgs. 231/2001, v. M. LEVIS, A. PERINI (a cura di), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014; M. ARENA, *La violazione di misure restrittive U.E.: nuovi reati e impatti sul d.lgs. 231/2001*, in *Rivista 231*, 2026, n. 1, p. 37 ss.; A. CIANCI, P. BELLANTE, *Misure restrittive U.E. e d.lgs. 231/2001: il nuovo quadro normativo e le ricadute operative per le imprese*, in *Rivista 231*, 2026, n. 2, p. 73 ss.

¹⁰ European Banking Authority (EBA), *Final report on guidelines on restrictive measures under directive 2013/36/EU*, EBA/GL/2024/15, 14 November 2024.

¹¹ European Banking Authority (EBA), *Guidelines on internal governance and restrictive measures management*, EBA/REP, 2025.

5. La trappola dei beni invisibili: proprietà intellettuale, tecnologie *Dual-Use* e conflitti normativi transfrontalieri

Se si volge lo sguardo oltre la superficie dei tradizionali obblighi di congelamento delle disponibilità finanziarie, si coglie l'opportunità di formulare una precisa proposta applicativa di carattere innovativo: il reticolo dei divieti dell'Unione Europea e delle nuove fattispecie di incriminazione dispiegano i loro effetti, con pari se non maggiore intensità, anche sul terreno dei diritti di proprietà intellettuale.

A suffragio di tale opzione interpretativa, occorre anzitutto osservare come nessuna disposizione sovranazionale o nazionale vincoli l'efficacia della misura restrittiva all'imposizione di un vincolo di indisponibilità gravante solo su "patrimoni" o "disponibilità liquide" tradizionali. Al contrario, la scelta semantica dell'ordinamento sovranazionale, cristallizzata nell'architettura della Direttiva (UE) 2024/1226, vieta in modo simmetrico la movimentazione di "*fondi*" o "*risorse economiche*".

Un punto fondamentale è stabilito nella norma dettata dall'art. 2, paragrafo 4, della medesima Direttiva, la quale, nell'enunciare le definizioni del testo normativo, introduce una precisazione dal valore programmatico vincolante: le risorse economiche sono identificate in tutte le «*attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non costituiscono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi*».

L'approccio del diritto dell'Unione è dunque volutamente generale e omnicomprendente, finalizzato a neutralizzare qualsiasi utilità idonea a fungere da controvalore nel mercato. Tale impostazione riflette e recepisce fedelmente il lessico dell'art. 1, lett. d), del Regolamento n. 269/2014 – che pure mira a paralizzare le risorse economiche dei soggetti sanzionati, sebbene limitatamente al contesto del conflitto russo-ucraino – e trova un riscontro speculare nel d.lgs. 211/2025, norma di recepimento nel diritto interno della medesima Direttiva.

Il legislatore italiano, nel configurare il nuovo art. 275-bis c.p., ha non solo mutuato la categoria delle "*risorse economiche*", ma ha offerto la conferma definitiva della natura pervasiva di tale impianto al primo comma, lettera d), di tale disposizione codicistica, laddove fa espresso e inequivocabile riferimento alla circolazione e al trasferimento di beni ed utilità erogati «*anche in forma intangibile*».

Alla luce di questo perfetto coordinamento testuale e della chiara *ratio* antielusiva della fonte sovranazionale, non vi è ragione per escludere che i diritti di proprietà intellettuale – marchi registrati, brevetti industriali, licenze software e lo stesso *know-how* aziendale – rientrino a pieno titolo nella definizione di *risorsa economica immateriale*. Congelare tali *asset* significa, pertanto, vietarne lo sfruttamento commerciale, la licenza d'uso o il trasferimento volto a generare utilità finanziarie o flussi di cassa latenti, equiparando giuridicamente la misura interdittiva su un'idea industriale al blocco di un qualsiasi conto in banca.

Questo scenario si ripercuote, con drammatica evidenza operativa, nel settore dei finanziamenti all'*export* e nello scrutinio tecnico dei beni a duplice uso, noti come *Dual-*

Use ai sensi del Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio¹². Quando un'azienda vende a un *partner* estero un *software* di navigazione o un componente elettronico nati per scopi civili ma facilmente modificabili per utilizzi bellici o militari, la banca che gestisce il regolamento finanziario ha l'obbligo giuridico di accorgersi della potenziale "utilizzo duplice" del bene e bloccare immediatamente il flusso di denaro. Se l'intermediario non esegue questa complessa *due diligence* oggettiva sul prodotto, la sentinella fallisce il controllo e si attiva la sanzione penale *ex* Direttiva (UE) 2024/1226 (in Italia, *ex art. 275-bis c.p.*) a carico del funzionario e dell'ente.

Sotto il profilo strettamente patrimoniale, un'ulteriore criticità è rappresentata dal congelamento delle garanzie su titoli di proprietà intellettuale. Si consideri, esemplificativamente, una banca che, per finanziare un'impresa manifatturiera, iscriva delle garanzie sui diritti di proprietà intellettuale di quest'ultima, come un pegno sui brevetti industriali (*pledge on patents*). Nell'ipotesi in cui, successivamente, l'azienda finanziata venga colpita dalle sanzioni europee perché magari controllata da entità inserite in *blacklist*, gli *asset* immateriali diverranno da quel momento intoccabili. Per l'istituto di credito, il blocco operativo è totale: non può escutere il pegno per recuperare il credito; non può vendere i titoli brevettuali a terzi; non può incassare le *royalties* o i canoni generati. Di fatto, si trova costretta a dover letteralmente *congelare un'idea*, subendo la sterilizzazione totale e a tempo indeterminato della propria garanzia patrimoniale ed esponendosi a pesanti perdite economiche.

La fitta rete di obblighi in capo agli istituti di credito e connessi alla gestione delle misure restrittive crea inoltre tensioni nei rapporti transfrontalieri. Alcuni governi colpiti da sanzioni economiche, ad esempio la Federazione Russa, hanno infatti approvato decreti d'urgenza che autorizzano, a vantaggio dei propri operatori locali, l'uso e lo sfruttamento economico dei brevetti industriali di titolarità delle aziende europee (in quanto provenienti da Paesi considerati "nemici") senza alcuna necessità di consenso preventivo e senza la corresponsione di alcun compenso o indennizzo economico. Si tratta, nella sostanza, di vere e proprie pratiche di espropriazione/nazionalizzazione di beni immateriali.

In un simile scenario geopolitico, la banca europea rischia l'incriminazione diretta per il gravissimo reato di elusione delle sanzioni UE allorquando accetti di concedere fidi o gestire l'operatività corrente di una propria controllata estera nei territori colpiti (o persino di una società europea del tutto estranea a quei contesti, ma legata a *partner* commerciali nei medesimi territori). Si pensi all'ipotesi in cui la banca si trovi a supportare, anche indirettamente, un'attività economica che, in esecuzione della normativa d'urgenza emanata dal governo sanzionato, utilizza *sine titolo* i diritti di proprietà intellettuale di un'azienda europea.

¹² Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, *che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)*, in GU L 206 dell'11.6.2021, pp. 1-461.

In questo modo, la banca rimane intrappolata in un conflitto normativo transfrontaliero di difficilissima soluzione: il rispetto delle leggi locali del paese sanzionato – spesso ottenuto sotto la minaccia di gravi ripercussioni economiche – determina inevitabilmente l’illecito sfruttamento di titoli protetti dai Trattati Internazionali e dagli Accordi TRIPS, traducendosi in un reato per l’ordinamento europeo e in una violazione diretta dei divieti imposti da Bruxelles.

6. La spinta al coordinamento investigativo: la centralizzazione nelle mani del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

La metamorfosi della banca in sentinella dei Trattati trova un perfetto specchio normativo sul piano processuale. Il d.lgs. 211/2025 ha introdotto una rilevante svolta ordinamentale, modificando l’art. 371-*bis* c.p.p. e incardinando le funzioni di impulso e coordinamento investigativo in capo al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

La scelta del legislatore delegato risponde all’esigenza di superare la frammentazione delle indagini sul territorio nazionale. Non va tuttavia trascurato che la gestione delle misure restrittive dell’Unione Europea è una materia caratterizzata da un’intrinseca transnazionalità, da una forte complessità economico-finanziaria e, sovente, da una marcata connotazione politica: affidare la regia investigativa all’ufficio del Procuratore Nazionale riconosce a queste fattispecie un trattamento istruttorio simile a quella dei reati di criminalità organizzata o di matrice eversiva.

Sotto il profilo operativo, si delinea un doppio canale di flussi informativi. Da un lato, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le altre autorità competenti hanno l’obbligo di trasmettere tempestivamente al Procuratore Nazionale ogni dato, notizia o indice di anomalia rilevato nell’esercizio delle loro funzioni. Dall’altro lato, il Procuratore Nazionale esercita i propri poteri di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali, garantendo l’omogeneità dell’azione penale e l’efficacia dei canali di cooperazione giudiziaria internazionale.

Una simile architettura investigativa centralizzata aumenta la pressione sugli intermediari creditizi. La banca non si interfaccia più soltanto con le autorità di vigilanza amministrativa, ma diventa il primo fornitore di dati per un circuito investigativo penale di vertice. La tempestività e la qualità dello *screening* tecnologico della banca diventano fattori decisivi per alimentare questo meccanismo di contrasto, confermando il ruolo pubblico e sussidiario loro affidato.

7. Conclusioni ed effetti collaterali: il rischio di “over-compliance” e la paralisi dei mercati sani

L’inasprimento sanzionatorio introdotto dalla Direttiva 2024/1226 e dal d.lgs. n. 211/2025 risponde a un’innegabile e pressante esigenza di effettività della politica di

sicurezza dell'Unione, consolidandone il ruolo istituzionale di *global security provider* su scala planetaria. Tuttavia, l'allocazione del rischio penale in capo agli intermediari finanziari privati genera un preoccupante e sistemico effetto distorsivo, noto tra gli operatori del settore come *over-compliance* bancaria. Spaventati dalla severità estrema delle sanzioni pecuniarie calcolate proporzionalmente sul fatturato globale consolidato e dalla prospettiva devastante di procedimenti penali a carico dei propri funzionari, molti istituti di credito scelgono la strada del *de-risking* radicale e preventivo.

Nel dubbio interpretativo sull'applicazione di una norma sanzionatoria, le banche scelgono deliberatamente di bloccare operazioni commerciali internazionali perfettamente lecite, chiudono d'autorità i conti correnti di imprese oneste o paralizzano il trasferimento transfrontaliero di tecnologie pulite per il solo e superficiale fatto che esse presentano un elemento di collegamento geografico o commerciale con aree considerate "complesse" o ad alto rischio sanzionatorio. Questa deriva burocratica finisce per danneggiare il tessuto produttivo interno, scaricando sulle imprese sane i costi dell'incertezza geopolitica.

Il superamento del vaglio accademico impone una seria riflessione *de jure condendo*: se l'Unione Europea decide di delegare stabilmente al sistema bancario privato la difesa dei propri confini geopolitici e dei propri Trattati, ha il correlato dovere di non abbandonarlo in un limbo privo di certezza del diritto. Risulta urgente e indifferibile giungere a una standardizzazione condivisa dei processi di *due diligence* tecnologica e alla pubblicazione di linee guida vincolanti, chiare e tempestive da parte delle autorità di vigilanza, quali la neonata AMLA (*Anti-Money Laundering Authority*) o la stessa Commissione Europea. Solo in questo modo la sentinella dei Trattati potrà rimanere vigile e implacabile contro i reali nemici della sicurezza comune, senza trasformarsi in una barriera insormontabile per la crescita dell'economia sana, dello sviluppo industriale, del sentimento di legalità e, non ultime, per la circolazione delle idee e dell'innovazione tecnologica.

ABSTRACT: Il presente scritto analizza l'evoluzione degli obblighi gravanti sugli enti creditizi alla luce della recente Direttiva 2024/1226 del Parlamento e del Consiglio, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea. Il superamento del modello sanzionatorio puramente amministrativo verso una strutturata criminalizzazione delle condotte elusive, configura in capo agli enti creditizi una vera e propria "posizione di garanzia" sussidiaria rispetto agli obiettivi di Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) dell'Unione. L'indagine si sofferma, con approccio critico, sulle ricadute sistemiche del nuovo assetto normativo europeo, ponendo in luce il rischio latente di *over-compliance* degli intermediari e proponendo una rilettura del tema che prenda in esame l'estensione delle misure restrittive ai diritti di proprietà intellettuale.

KEYWORDS: Misure restrittive UE – enti creditizi – Direttiva (UE) 2024/1226 – responsabilità penale degli enti – diritti di proprietà intellettuale.

THE CRIMINAL LIABILITY OF CREDIT INSTITUTIONS IN THE
MANAGEMENT OF EU RESTRICTIVE MEASURES: BETWEEN DUTIES OF
CARE AND NEW SUPRANATIONAL OFFENCES

ABSTRACT: This paper analyses the evolving obligations imposed on credit institutions in the light of the recent Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures. The shift away from a purely administrative penalty model towards a structured criminalisation of circumvention practices establishes a genuine subsidiary “duty of care” for credit institutions regarding the objectives of the EU’s Common Foreign and Security Policy (CFSP). Adopting a critical approach, this study examines the systemic impact of the new European regulatory framework. It highlights the latent risk of over-compliance by financial intermediaries, and proposes a re-examination of the topic by exploring the extension of restrictive measures to intellectual property rights.

KEYWORDS: EU Restrictive Measures – Credit Institutions – Directive (EU) 2024/1226 – Corporate criminal liability – Intellectual Property Rights.